

GARA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO

PRECISAZIONE N.2

Facendo seguito a richieste di chiarimento pervenute da alcuni concorrenti, con riferimento alla gara in oggetto, si forniscono le seguenti precisazioni.

A. In merito all'applicabilità dell'art. 31 – Clausola Sociale del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione Lavoro, richiamando quanto indicato in premessa al Disciplinare di Gara, si osserva:

- che la SAGAT è un soggetto privato operante sulla base di diritti speciali ed esclusivi, rientrante nei cosiddetti "settori speciali" ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 50/16 e che la procedura di cui al presente disciplinare (per quanto di competenza della SAGAT) riguarda l'affidamento di servizi di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 c. 2 del D.Lgs. 50/2016;
- che la SAGAT HANDLING, in quanto società privata, operante in un settore non rientrante tra i cosiddetti "settori speciali" ed esposto alla concorrenza, non è soggetta all'applicazione del D.Lgs 50/2016;
- che la procedura di gara è pertanto disciplinata, ai sensi dell'art. 36 c.8 del D. Lgs 50/2016, esclusivamente dai regolamenti interni della SAGAT ed i contratti che ne deriveranno non sono pertanto qualificabili come "appalti pubblici".

In considerazione di quanto sopra, l'art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione Lavoro non trova applicazione per la gara in oggetto.

Al riguardo si precisa che, in ogni caso, i contratti di somministrazione stipulati da SAGAT e SAGAT HANDLING sulla base degli esistenti contratti di appalto, sono tutti a tempo determinato, volti a soddisfare esigenze contingenti o legate alla stagionalità del traffico, e che nessuno di essi avrà durata superiore al termine di scadenza dei contratti di appalto dai quali discendono.

B. Per una indicazione del numero di lavoratori che dovranno costituire il bacino di riferimento e per una stima di utilizzo del personale interinale – anche ai fini del calcolo del prevedibile esborso per permessi di accesso e tessere parcheggio – si rimanda a quanto indicato all'art. 2.1 dello Schema di Contratto SAGAT ed all'art. 2.1 dello Schema di Contratto SAGAT HANDLING.

C. In relazione all'obbligo per l'Appaltatore (previsto dall'articolo 5 sub e) dello Schema di Contratto SAGAT e dall'art. 5 sub e) dello schema di contratto SAGAT HANDLING) di provvedere alle spese delle visite mediche che dovranno essere effettuate in conformità ai protocolli sanitari delle due società, si precisa che le visite mediche in questione potranno essere svolte sia da un centro di medicina del lavoro di fiducia dell'Appaltatore che dal medico competente del gruppo SAGAT. Per tale ultima ipotesi si riportano le seguenti quotazioni indicative, basate sulle condizioni attualmente praticate a SAGAT e SAGAT HANDLING, suscettibili pertanto di variazione in corso dell'esecuzione dei contratti:

€ 22/visita	per la visita medica generale di idoneità al lavoro;
€ 10/test	per il visio test;
€ 5/test	per il test di spirometria;
€ 5/test	per il test di audiometria.

D. Con riferimento alle modalità di fruizione del servizio mensa da parte dei lavoratori in missione presso SAGAT e SAGAT HANDLING, disciplinate dall'art. 4.3 dello dei rispettivi schemi di contratto si ribadisce:

- che, nel caso in cui il lavoratore, nel corso della missione, maturi il diritto ad usufruire dei servizi di mensa, avrà accesso ai servizi convenzionati con SAGAT/SAGAT HANDLING e che,

in tale ipotesi SAGAT/SAGAT HANDLING si farà carico di corrispondere al fornitore dei servizi di ristorazione l'intero importo convenzionalmente pattuito nonché di comunicare all'Appaltatore l'avvenuta fruizione del pasto;

- che l'Appaltatore dovrà successivamente provvedere a trattenere dalla retribuzione del lavoratore la quota del costo del pasto posta a carico di quest'ultimo, pari al 19%, e, successivamente, a riconoscerla a SAGAT/SAGAT HANDLING scomputando la trattenuta dagli importi fatturati.

E. In relazione ai costi inerenti alla contribuzione Ebitemp e Formatemp – non indicati all'interno della voce COSTO ORARIO COMPLESSIVO nello "Schema di offerta" allegato al disciplinare – si ribadisce quanto indicato nella Precisazione n.1 del 4 agosto 2017 prot. n. 2017/1628 e cioè che detti costi dovranno essere tenuti in considerazione dall'offerente ai fini del calcolo della "Commissione di Agenzia Offerta" ed inseriti all'interno di tale voce. Ove eventualmente soggetti ad un regime IVA differenziato, essi potranno formare oggetto di separata indicazione in fase di fatturazione

F. In conclusione, in relazione allo Schema di Offerta, si segnala che, per la quantificazione dei contributi all'interno del calcolo del costo orario complessivo, si è tenuto conto delle aliquote contributive del settore industria, settore di inquadramento sia di SAGAT che di SAGAT HANDLING.

Al riguardo, un concorrente ha segnalato che le aliquote da applicare nel caso di specie sarebbero invece quelle del settore terziario, all'interno del quale sono inquadrate le società di somministrazione.

Si osserva a tal proposito che l'incertezza interpretativa sopra descritta non rileva ai fini dell'aggiudicazione e della parità di condizioni tra i concorrenti posto che i punteggi relativi all'offerta economica saranno attribuiti facendo riferimento esclusivamente alla voce "Commissione di Agenzia Offerta" riportata nello schema di offerta.

I concorrenti sono pertanto invitati a formulare l'offerta economica mediante compilazione dello schema facente parte della documentazione di gara. L'individuazione del corretto regime contributivo applicabile, ove eventualmente difforme da quello indicato dalla SAGAT nello Schema di Offerta e nei conteggi di dettaglio, sarà effettuato in sede di esecuzione del contratto, senza che ciò alteri in alcun modo le condizioni di aggiudicazione della gara.

Caselle, 25 agosto 2017

Prot. n. 2017/ 1684

Pietro Paolo Papale
Responsabile
Servizio Legale e Approvvigionamenti

